(N. 263)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBBE 1953

Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare — ente morale riconosciuto con regio decreto 16 settembre 1937, n. 1858 — ha sempre ottenuto dallo Stato una sovvenzione annua per le spese di funzionamento e per l'assistenza dei decorati e delle famiglie dei decorati caduti.

Per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 il contributo dello Stato fu stabilito in lire 2.400.000 (leggi 9 ottobre 1951, n. 1096, e 10 luglio 1952, n. 910).

Il predetto Ente chiese, a suo tempo, che a decorrere dal 1° gennaio 1952 il contributo annuo venisse elevato a lire 5.000.000, facendo presente che tale aumento si rendeva indispensabile in dipendenza sia dei miglioramenti delle retribuzioni al personale, sia delle più frequenti convocazioni dell'Assemblea generale, che si sarebbe riunita due volte l'anno anzichè una volta sola, come si verificava in passato.

In considerazione delle alte finalità morali e patriottiche che il Sodalizio persegue e tenuto, altresì, conto che esso non ha alcuna possibilità di provvedere alle cennate spese, si è ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta.

E, pertanto, con l'articolo 15 della legge 16 ottobre 1953, n. 799, relativa all'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54, è stato determinato, per l'esercizio medesimo in lire 5.000.000 il contributo a favore del predetto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Gruppo ed, in conseguenza, aumentato da lire 2.400.000 a lire 5.000.000 lo stanziamento dell'apposito capitolo n. 559.

Per il periodo 1° gennaio 1952-30 giugno 1953, data l'avvenuta chiusura degli esercizi 1951-52 e 1952-53, si è ritenuto di provvedere all'aumento della sovvenzione statale mediante la concessione di un contributo straordinario all'Ente in parola.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale viene concesso al Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare un contributo straordinario di lire 3.900.000 ad integrazione delle sovvenzioni assegnate per gli esercizi finaziari 1951-52 e 1952-53.

Il disegno di legge stabilisce infine (articolo 1) che, per i successivi esercizi finanziari, si provvederà alla determinazione del contributo, annualmente con la legge di bilancio.

È previsto poi (articolo 2) che alla cennata spesa si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53. Tale copertura della spesa rimane, infatti, tuttora valida in virtù della legge 13 marzo 1953, n. 151, recante disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare.

* * *

Presentato al Senato il 3 marzo 1953 (Atto n. 2845 Senato) ed approvato dalla 1ª Commissione in sede deliberante il 24 marzo 1953, il provvedimento in parola non potè essere approvato anche dalla Camera prima dello scioglimento e conseguentemente decadde. Viene pertanto nuovamente sottoposto all'esame del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.900.000, ad integrazione delle sovvenzioni concesse per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 rispettivamente con l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e con l'articolo 15 della legge 10 luglio 1952, n. 910. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà alla determinazione del contributo annualmente con la legge di bilancio.

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.